

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FIDUCIARI, DI COLLABORAZIONE E/O CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI

Articolo 1 – Oggetto

La Società utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

Tuttavia, in presenza di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben definite ha la possibilità di affidare – ai sensi del presente regolamento che ne definisce e disciplina i criteri e le modalità - incarichi fiduciari, di alto contenuto di professionalità ad esperti e professionisti esterni di provata competenza ed esperienza.

Sono considerati incarichi fiduciari gli incarichi d’opera intellettuale, di cui all’articolo 2229 c.c., caratterizzati dall’apporto prevalentemente individuale del professionista, contraddistinti da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica e, pertanto, conferiti in ragione delle qualità e delle capacità professionali del soggetto (c.d. *intuitus personae*).

Rientrano negli incarichi disciplinati dal presente Regolamento:

- Incarichi di consulenza a persone fisiche che esercitano attività professionale per la quale è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l’oggetto dell’incarico sia riconducibile all’attività per la quale il professionista è iscritto all’Albo.
- gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in Albi nei casi in cui l’oggetto dell’incarico è riconducibile all’attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di Partita Iva;
- gli incarichi esclusi ai sensi di cui alle lettere g), h) e p) dell’art. 56 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) dall’applicazione del Codice stesso.

Art. 2 – Principi

L’affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi di pubblicità, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, che regolano l’attività amministrativa pubblica, oltre che dei principi generali del Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), artt. da 1 ad 11.

È fatta salva l’applicazione, per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, dei principi di cui alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.).

È altresì prescritto il rispetto della normativa in materia di prevenzione di responsabilità da reati di cui al D. Lgs. 231/2001, in attuazione del Modello Organizzativo.

Art. 3 – Esclusioni

Restano esclusi dal presente Regolamento gli incarichi conferiti per le seguenti motivazioni:

- a. i contratti di lavoro subordinato;
- b. i rapporti con i soggetti che fanno parte degli organi rappresentativi e gestionali o di controllo dell’Azienda;
- c. i rapporti tra S.P.E.S. S.c.r.l. e i soggetti istituzionali quando operano nell’esercizio delle loro funzioni;

- d. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, disciplinati dal D. Lgs. 36/2023;
- e. gli appalti e l'affidamento su base continuativa di servizi in outsourcing che richiedono un'organizzazione complessa da parte del prestatore, necessari per raggiungere gli scopi della Società, per i quali si seguono le disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023;
- f. gli incarichi di componenti di commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica, per i quali si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023;
- g. gli incarichi per i componenti dell'organismo di revisione economico-finanziaria.

Art. 4 - Presupposti generali per l'affidamento di incarichi.

S.P.E.S. scrl può conferire gli incarichi e/o consulenze di cui al presente Regolamento per esigenze cui - in risposta al fabbisogno di professionalità dotate di elevata e specifica qualificazione derivante da titoli, competenze, esperienza specifica - non può fare fronte con i propri amministratori e/o proprio personale dipendente.

Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato è riconducibile a prestazioni di tipo intellettuale da soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro autonomo (artt. 2222 e ss. e 2229 cod. civ.) oppure a incarichi di collaborazioni organizzate dal committente ex art. 2 D.lgs 81 del 2015 e s.m.ei.

Gli incarichi fiduciari potranno essere affidati esclusivamente a condizione che:

- l'oggetto dell'incarico e/o consulenza corrisponda ad attività istituzionali di S.P.E.S. S.c.r.l., o sia comunque riconducibile agli interessi alla cui tutela è preposta;
- l'oggetto dell'incarico e/o della consulenza sia coerente rispetto al relativo fabbisogno effettivo e attuale di S.P.E.S. S.c.r.l., avendo riguardo alle priorità individuate con atti presupposti;
- la prestazione abbia natura temporanea ed altamente qualificata, non potendo il consulente rappresentare risorsa esterna equivalente e alternativa al personale in servizio;
- siano preventivamente determinati durata, luogo di esecuzione, oggetto e compenso o, ove ciò sia impossibile, siano definiti i criteri per la successiva determinazione. E' ammissibile un eventuale nuovo affidamento per prestazioni diverse, ancorché eventualmente complementari. L'eventuale proroga di contratti di consulenza o incarichi costituisce unicamente strumento utile a consentire l'ultimazione oltre i termini originariamente stabiliti, per ritardi non imputabili al professionista, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento.

La valutazione in merito all'esistenza delle suddette condizioni e le motivazioni che originano il ricorso all'incarico esterno sono attestate ed evidenziate nell'atto di conferimento stesso, ovvero di decisione di avvio della procedura di selezione.

Parimenti, prima di procedere all'affidamento di incarichi fiduciari, dovranno obbligatoriamente essere presi in considerazione – dandone espresso conto nella decisione che dispone l'incarico - i seguenti elementi di valutazione:

- specifiche professionalità, competenza, esperienza, in rapporto alla complessità e/o rilevanza dell'oggetto specifico dell'incarico o della consulenza;
- allocazione attuale e programmata di risorse, funzioni, carico di lavoro dei vari Uffici e dipendenti.

Art. 5 Norme generali procedurali e principi per la scelta dei soggetti esterni selezionati nel rispetto e secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i.

Salvo quanto previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, di cui al successivo comma 5.C. , il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico dovrà essere effettuata attraverso l'esperimento di procedure di valutazione con comparazione dei curricula professionali ed eventuali colloquio e/o esame e/o prova specifica dei partecipanti alla selezione.

In caso venga esperita la procedura valutativa, il Responsabile del procedimento provvede alla predisposizione di un avviso di selezione da pubblicare sul sito internet aziendale nel rispetto della procedura che segue ai punti 5.A..

- 5.A. procedura selettiva: i criteri d'identificazione dell'attività e i requisiti.

Previa determinazione del fabbisogno ed elaborazione redazione degli elaborati utili a identificare le prestazioni (oggetto, durata, costo, modalità e luogo di esecuzione...) ovvero a individuare e predeterminare i criteri per la relativa identificazione, dovrà essere predisposto ed approvato un avviso di selezione.

L'Avviso di selezione viene approvato con provvedimento dell'Organo Amministrativo in cui vengono esplicitati i seguenti elementi:

- a) la specificazione che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all'Ente;
- b) la natura altamente qualificata e temporanea dell'incarico;
- c) la motivazione per cui risulta impossibile l'utilizzo di risorse interne;
- d) l'indicazione della durata, luogo e compenso dell'incarico e i criteri di definizione dello stesso

L'avviso di selezione dovrà indicare:

-) la definizione circostanziata dell'oggetto, la durata della prestazione richiesta, il luogo, e modalità di espletamento dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente, e il prodotto finale/risultato richiesto;
 -) tipo di rapporto e il corrispettivo proposto;
 -) termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione corredate da curriculum
 -) l'indicazione dei titoli, dei requisiti specifici culturali e professionali di partecipazione alla procedura valutativa (titolo di studio o di specializzazione, iscrizioni ad albi, etc..) ed esperienze richiesti;
 -) l'indicazione degli elementi oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione con i relativi punteggi;
 -) l'eventuale documentazione richiesta ai partecipanti, nonché le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 -) l'indicazione dell'espletamento di un eventuale colloquio e/o esame e/o prova specifica (se previsto, a pena di esclusione del candidato che non si presenti alla prova) e la votazione minima richiesta per il superamento delle relative prove;
 -) l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti aziendali;
 -) ogni altra eventuale informazione utile alla procedura ovvero all'espletamento dell'incarico;
 -) il fac simile della domanda;
- il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione del procedimento.

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico è necessario che il candidato autocertifichi di:

- a) essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dall'avviso;
- b) non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- c) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
- d) non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
- e) non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Società o da altre PP.AA.;
- f) di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi e/o incompatibilità con la Società.

g) Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei confronti della Spes;
In relazione alla tipologia dell'incarico da conferire potrà essere richiesta l'autocertificazione di ulteriori fatti o status.

L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società per un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni.

In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, possono essere adottate ulteriori forme di pubblicità.

- 5.B. modalità della selezione e valutazione.

L'Organo Amministrativo/Responsabile del procedimento provvede alla nomina della apposita Commissione valutatrice, composta da un numero dispari di componenti, non inferiore a 3, individuando altresì il Presidente della Commissione stessa. La Commissione è composta esclusivamente da esperti, interni o esterni all'Azienda, di provata competenza nelle materie di concorso, che non siano componenti dell'Organo di direzione politica e che non ricoprano cariche politiche o sindacali; stabilisce altresì il compenso spettante ai componenti della Commissione giudicatrice.

La Commissione può essere integrata, in relazione alle necessità, da esperti in lingua straniera, informatica ed eventuali materie speciali, o con esperti in psicologia o discipline analoghe, competenti a valutare l'attitudine, l'orientamento al risultato e l'attitudine del candidato.

La Commissione si avvale di un Segretario verbalizzante individuato tra il personale in servizio presso la Società Spes che non ricopra carica sindacale.

Non possono fare parte della Commissione di concorso coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Tale circostanza dovrà essere dichiarata da ogni Commissario al momento della nomina.

Tutti i componenti la Commissione esaminatrice hanno l'obbligo di segnalare, non appena a conoscenza della identità dei candidati, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi secondo i principi assimilabili e/o desumibili dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. Esplicita dichiarazione in tal senso dovrà essere contenuta nel verbale della prima seduta.

La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla Società Spes e a qualunque altro soggetto interno o esterno.

Le domande e i documenti prodotti dai candidati sono esaminate e valutate dalla Commissione di cui al comma precedente che deve procedere a valutazione comparativa, anche mediante l'esperimento di colloquio e/o l'esame e/o la prova specifica, se previsto.

Ai fini dell'identificazione del candidato più idoneo all'esperimento dell'incarico, la Commissione valuta in particolare i seguenti elementi:

- comparazione dei curricula con riferimento alle attività che l'incaricato dovrà svolgere. La comparazione deve avvenire secondo criteri che evidenzino la connessione tra la valutazione delle esperienze maturate nel settore e le qualifiche professionali possedute dai candidati e la specificità della prestazione richiesta;

- valutazione positiva per incarichi espletati nell'ambito di Società a partecipazione Pubblica e/o di PP.AA;

- ove previsto, l'esito del colloquio e/o dell'esame/ e/o della prova specifica, ai fini della valutazione degli ulteriori elementi specificati nell'avviso in relazione all'oggetto dell'incarico e dell'accertamento delle esperienze lavorative, della professionalità dei candidati, le capacità, le attitudini, le competenze personali e le motivazioni dei candidati nonché, se necessario, le conoscenze specifiche richieste.

Le sedute della Commissione sono valide esclusivamente con la presenza di tutti i componenti.

Tutte le attività svolte dalla Commissione (criteri di valutazione, giudizi, punteggi, graduatorie di merito, interpretazioni di norme o pareri, esclusioni di candidati ecc..) dovranno essere riportate in appositi verbali debitamente sottoscritti dai componenti.

In caso di sostituzione di uno dei membri della Commissione, per impedimento grave, i lavori riprenderanno dal punto in cui erano stati lasciati prima della sostituzione, e al commissario sostituito saranno sottoposti per presa visione i verbali relativi alle operazioni della selezione già espletate.

Tutti i commissari, ancorché uscenti, sono vincolati al segreto d'ufficio.

A conclusione della selezione, in caso di parità di merito e/o di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato. In caso di ulteriore parità si provvederà attraverso sorteggio pubblico.

Tutti i passaggi fondamentali delle selezioni, a partire dalla data di convocazione fino agli esiti finali, saranno pubblicati sul sito aziendale per darne la massima trasparenza possibile.

Si applicano in ogni caso i principi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e di cui alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

Sono in ogni caso da rispettare i principi di cui al Codice Etico, di cui alle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione (L. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e D.lgs 39/2013 e s.m. e i.), delle misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, e delle misure in materia di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 in attuazione del modello organizzativo-gestionale adottato dalla Società.

- 5.C. Conferimento di incarichi in via diretta.

a) In deroga alla procedura di cui sopra, la Società potrà conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione autonoma, in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

-) a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;

-) per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite;

-) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;

-) per tutti gli incarichi di valore economico netto fino a euro 15.000,00;

-) per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

-) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione universitaria per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.

-) qualora la prestazione costituisca oggetto di contratto caratterizzato da un elevato *intuitus personae*, richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza dei meccanismi operativi e delle vicende interne della Società, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione. Trattasi di incarichi professionali che, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e d'affidamento, riguardino il patrocinio e la difesa in giudizio della Società, le relative domiciliazioni, la richiesta di pareri legali in ambiti giuridici di elevata e settoriale specializzazione e simili, le attività notarili, nonché quelli relativi all'economia aziendale, revisioni contabili, diritto di impresa e materie economiche, finanziarie e tributarie, rese da iscritti agli Albi professionali che espressamente riconoscano tali competenze, nel proprio Ordinamento.

b) Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum. I principi di congruità, buon andamento ed economicità dovranno essere comunque garantiti e verificati.

Art. 6 Affidamento di incarichi di cui alle lettere g), h) e p) dell'art. 56 del D.Lgs. 36/2023 esclusi dall'applicazione del Codice appalti

Gli incarichi di cui alle lettere g), h) e p) dell'art. 56 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e quindi sottratti al suo ambito di applicazione, sono affidati secondo il fabbisogno e le motivate valutazioni di S.P.E.S. S.c.r.l., secondo una logica comparativa.

La comparazione dovrà avvenire secondo i parametri ritenuti di volta in volta più significativi, rispetto allo specifico oggetto dell'incarico, e potranno attenersi a profili connessi con:

- *intuitus personae*, derivante anche da precedenti attività e rapporti con S.P.E.S. S.c.r.l.;
- professionalità come da curriculum vitae;
- specializzazione anche universitaria, nella materia relativa all'incarico;
- comprovata affidabilità del professionista, connessa anche con la sua posizione sul mercato di riferimento,
- costo delle prestazioni e altri parametri economici (valutati anche all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e comunicazione previsti dalla normativa vigente);
- garanzie prestate;
- esiti di precedenti incarichi affidati da S.P.E.S. S.c.r.l.;
- sinergie realizzabili con Comuni Soci di S.P.E.S. S.c.r.l. e con altri soggetti gestori di E.R.P. e loro associazioni o organizzazioni comuni.

L'elencazione che precede non è tassativa. Si applicano altresì i principi di cui agli artt. 1-11 del Codice Appalti.

Gli incarichi sono affidati ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro).

La progettazione, relativamente agli incarichi, può avere carattere semplificato sintetico e sommario, potendo S.P.E.S. S.c.r.l. concordarne l'oggetto specifico o singoli elementi specifici con il professionista incaricato (per es.: è sufficiente indicare che l'incarico è conferito per la difesa in giudizio, intendendo S.P.E.S. S.c.r.l. opporsi alle domande/eccezioni/difese della controparte).

Art. 7 Affidamento delle consulenze, escluse dall'applicazione del Codice Appalti

Le consulenze di cui all'art. 56 del Codice Appalti (quindi sottratti al suo ambito di applicazione) sono affidate ad esperti di particolare specializzazione anche universitaria. Si può prescindere dal requisito della specializzazione universitaria, nel caso in cui la professionalità sia garantita da altri e diversi parametri previsti dalla legge (come nel caso di attività svolte da professionisti iscritti in Ordini o Albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro).

Si applicano altresì i principi di cui agli artt. 1-11 del Codice appalti.

Le procedure per la scelta dei professionisti sono effettuate in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente Regolamento.

La progettazione presupposta all'affidamento di consulenze deve essere almeno sufficiente e idonea a identificare:

- oggetto e durata della prestazione richiesta
- luogo di esecuzione
- tipo di rapporto e compenso
- elaborati/risultati da ottenere all'esito.

Art. 8 Utilizzo di Elenchi di professionisti qualificati

Ove non debba provvedere mediante pubblicazione di un bando o di un avviso di interesse, e possa limitare la concorrenza ai soli professionisti preventivamente individuati, S.P.E.S. S.c.r.l. può attingere ad Elenchi di Professionisti qualificati istituiti da S.P.E.S.

Art. 9 - Requisiti minimi richiesti a tutti i professionisti

Non possono essere conferiti contratti di cui al presente Regolamento a soggetti che non siano in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 Codice Appalti, e norme collegate, e dei requisiti speciali prescritti in ragione del tipo di prestazione oggetto del contratto da eseguire.

I professionisti devono altresì essere dotati di assicurazione professionale idonea, se previsto dalla normativa vigente o comunque richiesto da S.P.E.S. S.c.r.l.

In nessun caso il costo della copertura assicurativa per le prestazioni di terzi (professionisti, consulenti, appaltatori) potrà fare carico a S.P.E.S. S.c.r.l.

Si applicano tutte le norme vigenti in materia di incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interessi, ivi comprese e specialmente quelle di cui all'art. 16 del Codice Appalti e al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 10 Requisiti speciali

Per ciascun affidamento sono determinati i requisiti di idoneità e capacità proporzionati e imprescindibili per l'esecuzione dell'incarico, in conformità alla normativa vigente.

Art. 11 Formalizzazione degli incarichi.

Previo controllo e verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, la Società con determinazione/delibera dà atto delle risultanze della procedura comparativa oppure in caso di affidamento diretto si procede all'individuazione dell'incaricato.

I termini ed il contenuto dell'incarico vengono formalizzati in apposito disciplinare/contratto/lettera di incarico che regola il rapporto contrattuale tra le parti.

L'atto di formalizzazione dell'incarico dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- valutazioni e motivazioni che hanno dato origine all'incarico secondo i presupposti indicati all'art. 4;
- valutazioni dei titoli e degli esiti della procedura selettiva che hanno determinato la scelta del professionista/lavoratore autonomo;
- obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione;
- durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito, salvo l'eventuale proroga del contratto originario consentita – in via eccezionale – al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- luogo di svolgimento dell'attività;

- oggetto dell'attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- compenso e modalità di pagamento;
- penali per la ritardata esecuzione della prestazione ed ipotesi di risoluzione del contratto;
- elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede dell'Ente;
- obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

Art. 12 Istituzione ed efficacia degli Elenchi di professionisti qualificati

S.P.E.S. S.c.r.l. ha istituito più Elenchi, nei quali a loro richiesta iscrivere i professionisti da interpellare ai fini degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate e da cui poter attingere anche per il conferimento di incarichi fiduciari. ([www.spesweb.it/menù principale/Albo fornitori](http://www.spesweb.it/menù_principale/Albo_fornitori))

ART. 13 – Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'Organo Amministrativo ed è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito internet di S.P.E.S. s.c.r.l. (www.spesweb.it).

ART. 14 - Norma finale e di rinvio

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme interne della Società con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative e contrattuali vigenti in materia.